



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

DOTT. RAG. FABRIZIO GIOVANNI POGGIANI

Dottore commercialista – Revisore legale – Pubblicista

PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET O SU ALTRA PIATTAFORMA DEGLI AIUTI DI STATO

ENTRO IL 30 GIUGNO DI OGNI ANNO

Gentile Cliente,

come indicato nella circolare e nella newsletter inviate a suo tempo per gli anni precedenti dedicata agli Aiuti di Stato ogni anno scatta l'obbligo di pubblicazione **entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo al percepimento.**

Proroga pubblicazione aiuti di Stato 2021 e 2022, non cambiano le regole: informazioni sul sito internet aziendale o tramite associazioni

È entro il 30 giugno di ogni anno che i titolari di partita IVA che esercitano attività d'impresa sono tenuti a pubblicare sul proprio sito internet aziendale l'elenco degli aiuti di Stato ricevuti nell'anno precedente. In mancanza di sito internet aziendale, la pubblicazione dovrà avvenire sui portali online delle associazioni di categoria di appartenenza.

La proroga della disciplina sanzionatoria (vedi in calce alla presente), che fa conseguentemente slittare in avanti la data ultima per il rispetto degli obblighi di trasparenza, non modifica le regole generali da tenere a mente, disciplinate dai commi da 125 a 129, articolo 1, della legge n. 124/2017.

▪ **L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI "AIUTI DI STATO": LA SITUAZIONE ALLA DATA ODIERNA**

Allo stato attuale la situazione, in estrema sintesi, è la seguente:

- *i contributi a fondo perduto dovevano già risultare sul RNA. L'Agenzia delle Entrate ad oggi non ha ancora provveduto perché utilizza una disposizione che gli consente di poter provvedere con tempi maggiori. Sono i crediti d'imposta che possono essere riportate nel RNA con tempi maggiori;*
- *la pubblicità deve essere effettuata sia per quanto è già sul RNA che per quanto ancora non riportato sul RNA;*
- *per quanto già sul RNA, al posto del riferimento normativo, sul sito occorre indicare che trattasi di contributo e/o sovvenzione e altri che è già riportato sul RNA;*
- *ai fini del conteggio dei 10.000 euro occorre conteggiare tutto (sia quanto già riportato sul RNA che quanto non riportato);*

- *per chi non ha l'obbligo del bilancio/nota integrativo ordinario la pubblicità si assolve con la pubblicazione sul sito;*
- *l'azienda deve assolvere alla pubblicità sul proprio sito se ne è in possesso, in quanto quello dell'Associazione deve essere utilizzato solo in mancanza del proprio sito.*

Pare, da fonti ufficiose, che sia in preparazione un emendamento per una proroga ma anche questa è una comunicazione verbale e, quindi, va presa con estrema riserva.

▪ **L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI "AIUTI DI STATO"**

L'art. 1 commi da 125 a 129 della Legge 4 agosto 2017 n. 124 prevede una serie di obblighi di informativa in capo ai soggetti che percepiscono erogazioni pubbliche; detta disciplina è stata modificata, da ultimo, con l'art. 35 del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito nella Legge 28 giugno 2019 n. 58; tutto dipende da una Direttiva Comunitaria sulla trasparenza che, difficilmente, sarà modificata.

▪ **L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI "AIUTI DI STATO"**

In ottemperanza all'obbligo di trasparenza delle erogazioni pubbliche previsto dall'art. 1, commi da 125 a 125-sexies e 127 della Legge n. 124/2017, **le società di capitali sono tenute a fornire alcune informazioni relative ai benefici economici ricevuti da una Pubblica amministrazione ed enti assimilati: nella Nota integrativa al bilancio d'esercizio e/o consolidato ovvero per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelle non tenute alla redazione della Nota integrativa (micro-imprese), tramite pubblicazione delle predette informazioni entro il 30 giugno di ogni anno sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza.**

La pubblicazione delle informazioni tramite quest'ultima modalità interessa anche **le associazioni, le fondazioni e le ONLUS** (comprese le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno 5 Regioni individuate con Decreto del Ministero dell'Ambiente e le associazioni dei consumatori e/o utenti rappresentative a livello nazionale), **le cooperative sociali** che svolgono attività a favore di stranieri ma anche tutte **le altre imprese esercenti le attività di cui all'art. 2195 c.c. (società di persone, ditte individuali, compresi i contribuenti forfetari/minimi).**

In realtà, normativamente, si tratta di una moratoria nell'applicazione delle sanzioni fino al 31 dicembre 2021; fatta salva la previsione di un'ulteriore proroga, chi non adempie all'obbligo entro detto termine potrà essere assoggettato a sanzioni.

▪ **I VANTAGGI ECONOMICI (CONTRIBUTI E/O SOVVENZIONI) DA SEGNALARE**

Per effetto di quanto stabilito dal citato comma 125, nella Nota integrativa e/o sul sito Internet e/o portale digitale devono essere fornite le informazioni relative a **"sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria,**

agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente, dalle pubbliche amministrazioni di cui [all'art. 1, comma 2, D.lgs. n. 165/2001 (...)] e dai soggetti di cui [all'art. 2-bis, D.lgs. n. 33/2013]".

Va evidenziato che le informazioni devono essere fornite con riferimento ai benefici effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente.

Di conseguenza, come specificato nella nota congiunta CNDCEC-Assonime del 9 maggio 2019 è stato ribadito che la rendicontazione dovrà essere effettuata secondo il "criterio di cassa".

Per le eventuali erogazioni non in denaro, il "criterio di cassa" deve essere inteso in senso sostanzialistico, riferendo il vantaggio economico all'esercizio in cui lo stesso è ricevuto.

Per tale motivo il vantaggio economico di natura non monetaria "(...) è di competenza del periodo in cui lo stesso è fruito" di importo complessivo, nel periodo considerato, pari o superiore a € 10.000.

Tale limite, come specificato dal Ministero del Lavoro (circolare 11 gennaio .2019 n. 2) deve essere inteso in senso cumulativo (tutti i vantaggi economici ricevuti) e non riferito alle singole erogazioni.

Pertanto, se i vantaggi economici superano complessivamente la predetta soglia, devono essere "pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore ad € 10.000,00".

Per quanto precisato dal CNDCEC-Assonime nella suddetta nota, l'obbligo di trasparenza prescinde:

- dalla forma (sovvenzione o altro beneficio);
- dalla circostanza che il vantaggio economico sia in denaro o in natura.

Così, per esempio, deve essere segnalata la messa a disposizione, a favore del beneficiario, di un immobile pubblico a titolo gratuito.

Inoltre, detto obbligo, è escluso:

- per i vantaggi ricevuti aventi carattere generale (ad esempio, agevolazioni/contributi riconosciuti a tutti i soggetti che presentano determinate condizioni);
- che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto ovvero dovuti a titolo di risarcimento.

▪ **LA PUBBLICAZIONE SI RIFERISCE ALLE SOVVENZIONI EROGATE DA DETERMINATI SOGGETTI**

Il beneficio da pubblicare riguarda le sovvenzioni ricevute da tutte le Amministrazioni dello Stato, compresi istituti e scuole di ogni ordine e grado e istituzioni educative, aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, istituzioni universitarie, IACP, CCIAA e loro associazioni, tutti gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, amministrazioni, aziende e enti del SSN, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs. n. 300/99.

Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al D.lgs. n. 165/2001 continuano ad applicarsi anche al CONI.

L'obbligo in esame "non sussiste" per gli aiuti di Stato e/o aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

In particolare, come disposto dal comma 125-quinquies "la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ... operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti ... tiene luogo degli obblighi ... posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis" ma attenzione soltanto a condizione che nella nota integrativa ovvero sul sito Internet e/o portale digitale sia dichiarata l'esistenza degli aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nel RNA.

▪ **LE INFORMAZIONI DA FORNIRE**

In merito alle informazioni da riportare in Nota integrativa, nella citata circolare (n. 2/2019) è stato specificato che le stesse devono essere fornite "preferibilmente in forma schematica" e devono essere "di immediata comprensibilità per il pubblico".

In particolare devono essere riportate le seguenti informazioni:

- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione del soggetto erogante;
- somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico sottostante;
- data di incasso;
- causale.

Come sopra accennato, **i soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa** adempiono all'obbligo di pubblicità e/o trasparenza pubblicando le predette informazioni, **entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza.**

Per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, l'obbligo informativo in esame non può essere assolto con l'indicazione in nota integrativa ma richiede l'utilizzo del sito Internet/portale dell'associazione di categoria.

▪ **IL REGIME SANZIONATORIO**

Per effetto di quanto disposto dal comma 125-ter, l'inosservanza dell'obbligo di pubblicità in esame comporta l'applicazione: della sanzione pari all'1% di quanto ricevuto, con un minimo di € 2.000; della sanzione accessoria dell'adempimento all'obbligo in esame. È richiesta l'integrale restituzione del beneficio ricevuto nel caso in cui, decorsi 90 giorni dalla contestazione da parte della Pubblica amministrazione/amministrazione vigilante o competente per materia, il soggetto interessato non provveda all'adempimento in esame".

L'articolo 11-sexiesdecies, D.L. n. 52/2021 dispone che "per l'anno 2021 il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2022".

Con riferimento alle erogazioni pubbliche percepite nel 2020, che dovevano essere indicate nella nota integrativa ai bilanci 2021 o, per i soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa, dovevano essere

pubblicate sul sito Internet del soggetto percipiente o, in mancanza, sul portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza, tale adempimento può essere eseguito entro il 31 dicembre 2021.

▪ RINVIO DELLE SANZIONI PER IL 2021 e 2022

Slitta nuovamente l'applicazione delle sanzioni in caso di mancata pubblicazione degli aiuti di Stato sul sito internet aziendale.

Il rinvio porta la data di decorrenza della disciplina sanzionatoria prevista dall'articolo 1, comma 125-ter della legge n. 124/2017 al 1° luglio 2022.

Sei mesi di tempo in più quindi rispetto alla data precedentemente fissata al 1° gennaio, che salva in corner le imprese che nel corso del 2020 hanno percepito aiuti pubblici ma non hanno ancora provveduto al rispetto degli obblighi di trasparenza.

ATTENZIONE

Si ricorda che in caso di omissione, la sanzione applicata è pari all'1 per cento degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000 euro, alla quale si aggiunge la sanzione accessoria che impone l'obbligo di pubblicazione.

In caso di mancato versamento della sanzione e pubblicazione entro 90 giorni dalla constatazione, è invece richiesta la restituzione integrale delle somme percepite.

La data di decorrenza delle sanzioni in caso di omessa pubblicazione degli aiuti percepiti nel corso del 2020 era già stata rinviato al 1° gennaio 2022 in sede di conversione del decreto Riaperture n. 87/2021.

Ora si interviene ex post, e nel dettaglio è con l'articolo 1, comma 28-ter della legge di conversione del "decreto Milleproroghe", approvata il 24 febbraio 2022, che l'applicabilità delle sanzioni previste dalla legge n. 124/2017 slitta al 1° luglio.

La proroga guarda però anche agli **obblighi di trasparenza** relativi agli aiuti di Stato riconosciuti nel 2021 e che dovranno essere pubblicati nel **2022**.

L'articolo 3-septies, introdotto sempre in sede di conversione, dispone il rinvio della decorrenza al 1° gennaio 2023.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Dott. Rag. Fabrizio Giovanni Poggiani